

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 3 luglio 2007

## CIRCOLARE N. 3/2007

### ELENCO CLIENTI E FORNITORI

#### 1 SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori tutti i soggetti titolari di partita IVA.

#### 2 ELEMENTI INFORMATIVI DA INDICARE NEGLI ELENCHI 2008 (DATI 2007)

A partire dal 2008, gli elenchi clienti fornitori dovranno contenere i seguenti elementi informativi:

- il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- l'anno cui si riferisce la comunicazione;
- il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione (dal 2008 sono oggetto di comunicazione anche le fatture emesse nei confronti dei soggetti privati non titolari di partita IVA e pertanto per tali soggetti sarà richiesto il solo codice fiscale)<sup>1</sup>;
- il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA;
- per ciascun cliente e fornitore, l'importo complessivo delle operazioni, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascun soggetto e per le sole operazioni imponibili, l'importo della relativa imposta;
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta relativa ad annualità precedenti.

#### 3 TEMPISTICA DI TRASMISSIONE DEI DATI

Dal 2008, è previsto un unico termine per la trasmissione dei dati che prescinde dal volume di affari realizzato nell'anno precedente. Gli elenchi clienti fornitori dovranno essere inviati telematicamente entro il 29 aprile degli anni successivi a quelli di riferimento (entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione IVA).

#### 4 SANZIONI PER OMESSA, INCOMPLETA O INFEDELE TRASMISSIONE DEI DATI E RETTIFICHE

L'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro). In tali casi, si specifica che si rende applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

---

<sup>1</sup> Per questo motivo è fondamentale predisporre le fatture emesse evidenziando sia il C.F. che la P.IVA, se presente.

Per le rettifiche di elenchi già inviati, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva, entro 30 giorni dalla scadenza per la trasmissione dei dati, a condizione che si riferisca allo stesso anno e che la sostituzione avvenga previo annullamento della precedente,

## **5 ADEMPIMENTI PER TRASMISSIONE ELENCHI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DELL'ANNO 2006**

### **5.1 Semplificazioni per l'anno 2006**

Limitatamente alle operazioni relative all'anno 2006, sono state previste alcune semplificazioni per attenuare le difficoltà di applicazione del nuovo obbligo. Da un punto di vista operativo, la normativa richiede le seguenti informazioni:

- per l'elenco relativo ai clienti, è richiesta l'indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA (non sono oggetto di comunicazione le fatture emesse nei confronti dei soggetti privati non titolari di partita IVA);
- per l'elenco relativo ai fornitori, è richiesta l'indicazione di tutti i fornitori titolari di partita IVA;
- per gli elenchi relativi ai clienti e ai fornitori, è possibile indicare solo la partita IVA del fornitore o del cliente, omettendo l'indicazione del codice fiscale.
- sono escluse, ai fini della compilazione degli elenchi, le seguenti operazioni:
  - o le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
  - o le importazioni;
  - o le esportazioni;
  - o le fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente (caso particolare di registrazione differita);
  - o le operazioni relative a fatture emesse e ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
- le cessioni ad esportatori abituali devono essere riportate in elenco;
- i commercianti al dettaglio che emettono la fattura su richiesta del cliente e la annotano cumulativamente nel registro dei corrispettivi sono esonerati dal trasmettere l'elenco dei clienti e presentano solo quello dei fornitori. Tale previsione è effettiva se l'annotazione è fatta nel registro dei corrispettivi e non nel registro delle fatture emesse.

### **5.2 Tempistica di trasmissione dei dati**

Per il 2006, il termine di invio dei dati attraverso il sistema telematico Entratel è fissato al:

- **15 ottobre 2007**, per la generalità dei contribuenti;
- **15 novembre 2007**, per i soggetti che hanno un volume d'affari tale per cui si è optato per il regime IVA di liquidazione IVA trimestrale (516.456,90 euro per le cessioni di beni e 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi).

### **5.3 Regole operative e schema di riferimento per invio dati allo Studio**

L'obbligatorietà della trasmissione telematica degli elenchi clienti fornitori richiede l'organizzazione dei dati secondo uno schema compatibile con le specifiche tecniche indicate dall'Agenzia delle Entrate. Per la trasmissione dei dati in formato importabile dal software ministeriale potete contattare lo Studio.

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.